

UNIVERSITÀ MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA
Corso di Diritto Commerciale I Sc. Giur. – Corso di Diritto Commerciale Sc. Econ.
Casi pratici in materia di procedure concorsuali

- 1) In data 14.5.2015, Alfa S.r.l. ha concesso in affitto a Beta S.r.l. un ramo di azienda. In data 11.10.2017, Alfa S.r.l. è dichiarata fallita, e il contratto di affitto temporaneamente prosegue, fino all'esercizio da parte del curatore del fallimento di Alfa S.r.l. della facoltà di recesso prevista dall'art. 79 l.fall. Contestualmente, il curatore dichiara di volersi sciogliere, ai sensi dell'art. 72 l.fall., dai contratti di lavoro inerenti al ramo di azienda retrocesso. Il signor Tizio, dipendente inizialmente assunto da Alfa S.r.l., e il cui rapporto di lavoro era proseguito con Beta S.r.l., chiede l'ammissione al passivo del suo credito relativo al TFR. Il credito viene ammesso al passivo solo in parte, con esclusione dei ratei di TFR maturati durante l'affitto di azienda sino alla retrocessione della stessa alla procedura. Tizio vorrebbe proporre opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo del Fallimento Alfa S.r.l.
- 2) Il Tribunale di P, nel dichiarare il fallimento di Gamma S.r.l., società editrice del giornale quotidiano "La Gazzetta di P", dispone la prosecuzione dell'attività d'impresa mediante esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 104 l.fall. Il signor Caio, titolare di un'edicola del centro cittadino di P, al momento della dichiarazione di fallimento, intrattiene con la società Gamma S.r.l. un contratto di commissione di durata di durata pluriennale, per la vendita del giornale "La Gazzetta di P". Il curatore del fallimento di Gamma S.r.l. ritiene che l'intervenuta dichiarazione di fallimento non abbia fatto venir meno il contratto, applicandosi l'art. 104, co, 7, 1.fall. Il signor Caio oppone invece che per effetto del fallimento il contratto deve ritenersi risolto. Chi ha ragione?
- 3) Innanzi al Tribunale di P., è stata presentata istanza per il fallimento dell'Ospedale del Bambin Gesù, allegando essere questo un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto che gestisce attività sanitario-assistenziali, con dimensioni per indebitamento e patrimonio superiori a quelli previsti all'art. 1 l.fall., da tempo insolvente e con debiti scaduti e non pagati di circa € 65.000.000.
L'Ospedale si difende argomentando che la sua qualifica di ente ecclesiastico ai sensi dell'art. 16 l.n. 222/1985 è incompatibile con la qualifica di imprenditore, e vale pertanto ad escluderne la soggezione al fallimento. Tanto si evincerebbe anche dall'art. 149 d.p.r. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi, a mente del quale ai fini tributari non sono considerati enti commerciali gli enti ecclesiastici). Chi ha ragione?

* * *